

1. Costituzione

1.1 È costituita l'Associazione denominata "AUDIO 3 APS" d'ora in avanti "Associazione".

1.2 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Brescia in via Settima 78, ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, succursali, filiali ovunque. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

1.3 L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)

2. Scopo dell'Associazione

2.1 L'Associazione è apolitica e non persegue finalità di lucro. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

2.2 L'Associazione non ha scopo di lucro e si pone come obiettivo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività aventi ad oggetto: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi. L'associazione si pone come finalità la diffusione della cultura del suono e della musica nei loro aspetti sociali, ludici, rappresentativi, come forma di aggregazione sociale, forma d'arte, cultura e spettacolo.

In particolare, l'Associazione potrà operare direttamente e in via mediata per:

- Produrre, organizzare e partecipare alla realizzazione di eventi musicali e culturali di interesse sociale, anche mediante attività di supporto tecnico audio e luci, finalizzate alla promozione della cultura musicale, alla formazione dei soci e dei volontari e alla diffusione dell'arte del suono;
- Organizzare corsi di formazione e perfezionamento nell'ambito della musica e in particolare dello studio del suono e degli strumenti per la sua gestione;
- Promuovere incontri, dibattiti, conferenze, congressi ed iniziative culturali per l'approfondimento e la diffusione dell'arte del suono.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del Codice del terzo settore e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2.3 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro

autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.



2.4 Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

2.5 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. Soci

3.1 Il numero dei soci è illimitato, possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti: condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione; accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni. Per i minori di età sarà richiesta apposita autorizzazione scritta dei genitori o di chi ne fa le veci.

L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

3.2 Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 11. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione. Tutti gli associati regolarmente iscritti, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee dei soci.

3.3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti. Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

3.4 La qualifica di socio dà diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali Regolamenti e alla nomina degli Organi direttivi dell'Associazione;
- il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

- 
- il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

3.5 I soci sono tenuti al pagamento della tessera sociale, alle osservanze dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, nonché delle deliberazioni e direttive adottate dagli organi sociali nell'ambito delle rispettive competenze. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

3.6 Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione.

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni, o alle disposizioni prese dagli organi sociali, ovvero quando non si attengono alle direttive impartite dai consiglieri,
- 2) quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo, La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome e tali da compromettere la convivenza sociale.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Prima di deliberare l'esclusione, il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto l'addebito al socio, concedendo un termine per presentare le proprie difese. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

4. Organi dell'Associazione

4.1 Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

5. Assemblea

5.1 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

All'Assemblea, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi in modo uniforme per tutti gli associati, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

5.2 All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

5.3 All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo.

5.4 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un decimo degli associati regolarmente iscritti o da almeno tre consiglieri. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione e mediante comunicazione scritta (email, PEC o altro mezzo idoneo) a tutti i soci. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

5.5 13 L'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L'Assemblea degli associati delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in Assemblea.

Per le modifiche allo Statuto e la delibera di scioglimento dell'associazione si richiede il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

5.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, e in sua assenza, dal Vice Presidente, in caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e se lo ritiene opportuno due scrutatori. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

6. Il Consiglio Direttivo e Presidente

6.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa. E' composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ..

Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

6.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed

un Segretario. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

6.3 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare: a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente; b) la fissazione delle quote associative; c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione; d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e altre attività diverse da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione; f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali; l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci; m) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

6.4 Il Consiglio Direttivo decade: a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti; b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti; c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

7. Organo di controllo e revisione legale dei conti

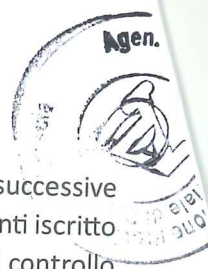
7.1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

7.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

7.3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Manfredi Ron. [Signature]
Gabriele Volterra [Signature]

ASSOCIAZIONE AUDIO 3
Vill. Badio Via Settima n. 60
25132 BRESCIA (BS)
CF 95080690478
Tel. 0472385397-3332707373
E mail: info@audio3.it



7.4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

8. Patrimonio dell'Associazione

8.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi specifici versati dai soci per attività istituzionali svolte nei loro confronti ai sensi dell'art. 85 del Codice del Terzo Settore;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici;
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

8.2 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi

9. Esercizio sociale – Bilancio

9.1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, pertanto, apre il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ogni anno il Consiglio Direttivo deve riunirsi per predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e il preventivo dell'anno in corso nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Decreto Legislativo n.117/2017 da presentare all'approvazione dell'Assemblea. L'Organo Amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Nei quindici giorni che precedono l'Assemblea per l'approvazione dei bilanci, gli stessi devono restare depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione di tutti coloro che sono interessati a prenderne visione. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione. I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore. Il bilancio, una volta approvato, è depositato presso il RUNTS nei termini di legge.

L'Associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, anche indirettamente, né fondi o riserve o capitale nel corso della vita della stessa, salvo che la distribuzione non sia prevista da norme di legge.

10. Obblighi assicurativi

10.1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci. L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

11. Scioglimento

11.1 L'Associazione ha durata illimitata. Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

11.2 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

12. Clausola Compromissoria

12.1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

13. Norme applicabili

13.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Mano Francesco
Flavia

Gabriella Tolteran
Franco Sironi

ASSOCIAZIONE AUDIO 3
Vill. Badia Via Settima n. 60
25132 BRESCIA (BS)
CF 98150690178
Tel. 3472396397-3432707273
E mail info@audioc3.it

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE Provinciale di Brescia
Ufficio Provinciale di Brescia
Data 30/6/2016
al 1290 serie 3
versati € 200,00

per IL DIRETTORE

Funzionari
[Signature] *[Signature]* *[Signature]*





ASSOCIAZIONE
CON SEGRETERIA PER IL 2000
PER IL 2000
CON SEGRETERIA PER IL 2000
PER IL 2000